



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 7

DEL 9 gennaio 2019

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Zimmer Biomet Italia Srl – Procedura aperta per la fornitura, per due anni, di materiale di osteosintesi – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d'asta: euro 2.202.480,00; S.A.: ASL Napoli 3 Sud

PREC 183/18/F

Il Consiglio

VISTA l'istanza acquisita al prot. ANAC n. 0095602 del 27.7.2017, con la quale la società Zimmer Biomet Italia Srl contesta la legittimità della procedura di gara in quanto la Stazione appaltante, in violazione dell'art. 95, comma 10-*bis* del Codice, ha quantificato nel 40% il peso del punteggio da attribuire alla componente economica dell'offerta in luogo del tetto massimo del 30%, indicato nella norma appena citata;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 18.9.2018;

VISTA la documentazione in atti e le memorie delle parti;

CONSIDERATO che l'art. 95, comma 10-*bis*, introdotto dal d.lgs. n. 56/2017 (recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*), prevede che *«La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento»*;

RILEVATO che la disposizione in parola trova applicazione, *ratione temporis*, anche all'appalto in esame;

CONSIDERATO quanto eccepito dalla Stazione appaltante, secondo la quale, alla luce delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 2 sull'offerta economicamente più vantaggiosa, *«la scelta di prevedere una soglia massima del 30 per cento, per l'attribuzione del punteggio economico, non ha trovato fondamento negli orientamenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, apparendo eccessivamente limitante per la valorizzazione dell'offerta economica, in particolare in quei mercati dove le forniture possono presentare un elevato grado di omogeneità»* e che sulla base di questa



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

considerazione «...questa Azienda, per la procedura in discussione, al fine di garantire un raffronto obiettivo delle offerte [...] ha ritenuto, in un contesto di omogeneità dei prodotti sul mercato, di dare maggiore peso all'offerta economica, nell'intendimento di assicurare maggiore risparmio di spesa, a tutto vantaggio del bilancio aziendale»;

RITENUTO che tale eccezione è del tutto infondata, atteso che le citate Linee Guida, nel precisare che «In generale si deve attribuire un punteggio limitato (***vale a dire inferiore alla misura massima consentita, del 30%***) alla componente prezzo quando si ritiene opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta o quando si vogliono scoraggiare ribassi eccessivi ritenuti difficilmente perseguibili dagli operatori economici; viceversa si deve attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga» (la parte in grassetto, non riportata nella trascrizione del testo contenuta nella memoria della Stazione appaltante, risulta invece appositamente evidenziata nel testo ufficiale della Linea Guida in questione – n.d.r.), partono dal preliminare e inequivocabile presupposto che la ponderazione dell'elemento prezzo può essere calibrata, in ogni caso, all'interno del limite massimo, inderogabile, del 30%;

RITENUTO, pertanto, che la percentuale del 40% per l'offerta economica prevista dal bando di gara è da ritenere illegittima e che, supponendo fondato il presupposto secondo cui le forniture oggetto di affidamento presentano un elevato grado di omogeneità (qualitativa), nel caso di specie era possibile utilizzare anche esclusivamente il criterio del minor prezzo, trattandosi appunto – come dichiarato dalla Stazione appaltante – di «forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato» ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b);

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono e limitatamente alla questione esaminata, l'operato della Stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 gennaio 2019

Il Segretario Maria Esposito